

**UNIA**

**Il Sindacato.  
Die Gewerkschaft.  
Le Syndicat.**

# **Regolamento**

## **Quote e prestazioni**



Entrata in vigore: Assemblea dei/delle delegati/e (AD) in data del 25 giugno 2005

Modifiche approvate dall'AD in data dell'8 dicembre 2007:

Art. 10 cpv. 1 e 4; art. 11 cpv. 1 e 2; art. 13 cpv. 1 e 2.

Modifiche approvate dall'AD in data del 10 dicembre 2011:

Art. 15 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3; art. 18 cpv. 4 e 5.

Modifiche approvate dall'AD in data del 20 giugno 2015:

Art. 10 cpv. 3 e 4; art. 19.

Modifiche approvate dall'AD in data del 23 giugno 2018:

Art. 2 cpv. 1 e 2.

Modifiche approvate dall'AD in data del 3 dicembre 2022:

Art. 2 cpv. 2 e 3; art. 6 cpv. 1 e 2; art. 7 cpv. 1; art. 13 cpv 1.

Modifiche approvate dall'AD in data del 24 giugno 2023:

Art. 15 cpv. 3.

# Indice

1. Affiliazione	4
2. Prestazioni	5
3. Quote associative	8

## **Art. 1 Base statutaria**

Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 5, 6, 9, 11, 12 e 54 dello Statuto Unia del 21 ottobre 2023 e disciplina i diritti e i doveri delle affiliate e degli affiliati in materia di affiliazione, diritto alle prestazioni e versamento delle quote associative.

# 1. Affiliazione

## **Art. 2 Adesione al sindacato**

- 1** L'adesione al sindacato avviene sulla base della dichiarazione di adesione. Tale dichiarazione viene effettuata per iscritto o elettronicamente tramite modulo di adesione.
- 2** Con la trasmissione della dichiarazione di adesione l'affiliata o l'affiliato riconosce le disposizioni dello Statuto, i regolamenti, le disposizioni esecutive e le delibere.
- 3** La decisione di ammettere o meno le nuove affiliate e i nuovi affiliati rientra nella sfera di competenza delle regioni. La persona la cui adesione è stata rifiutata può contestare la decisione di fronte al Comitato centrale.

## **Art. 3 Passaggi di affiliate e affiliati da altri sindacati**

- 1** Le persone che passano ad Unia da altre organizzazioni sindacali nazionali affiliate all'«Unione sindacale svizzera» ottengono il riconoscimento degli anni di adesione maturati.
- 2** Il riconoscimento degli anni di adesione maturati viene concesso anche nel caso di passaggi da organizzazioni di lavoratori e lavoratrici estere, qualora tali organizzazioni siano affiliate ad una federazione internazionale cui appartenga anche Unia.

## **Art. 4 Dimissioni**

Le dimissioni da Unia possono essere rassegnate per il 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni devono pervenire alla regione o alla sezione competente per lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno (timbro postale).

## **Art. 5 Espulsione**

- 1** Un'affiliata o un affiliato può essere espulso/a da Unia se viola gravemente le disposizioni statutarie o le decisioni degli organi competenti, getta discredito sull'immagine di Unia o arreca in qualsiasi altro modo danno ad Unia o alle sue affiliate e ai suoi affiliati.
- 2** Le affiliate e gli affiliati in arretrato di oltre sei mesi con il pagamento delle quote possono essere espulsi da Unia.
- 3** L'espulsione delle affiliate e degli affiliati è disciplinata dall'articolo 10 dello Statuto.

## **2. Prestazioni**

### **Art. 6 Disposizioni generali**

- 1** Unia garantisce alle proprie affiliate e ai propri affiliati prestazioni individuali, in particolar modo nei campi seguenti:
  - formazione;
  - consulenza e protezione giuridica: all'interno di Unia, attraverso esperte ed esperti e, all'esterno di Unia, attraverso avvocate e avvocati di fiducia;
  - informazione: giornali, lettere d'informazione, campagne e azioni sindacali;
  - condizioni vantaggiose in materia di protezione giuridica privata e di circolazione, che integra la protezione giuridica di Unia;
  - sconti su un sistema di pagamento alternativo dedicato: valuta Reka;
  - vacanze a prezzo ridotto;
  - rimborso dei contributi professionali.

Allo scopo di offrire questo genere di prestazioni individuali o condizioni vantaggiose, Unia può trasmettere i dati personali necessari delle proprie affiliate e dei propri affiliati a società partner esterne sulla base di un'informativa sulla protezione dei dati. Unia può gestire autonomamente o in collaborazione con altre organizzazioni delle istituzioni sociali, in particolare sotto forma di fondazioni.

- 2** Le affiliate e gli affiliati hanno diritto alle prestazioni purché siano iscritti ad Unia da almeno tre mesi e a condizione che non siano in arretrato di oltre tre mesi con il pagamento delle quote.

## **Art. 7 Informazione e comunicazione**

- 1** Le affiliate e gli affiliati hanno diritto alla regolare informazione e alla regolare comunicazione da parte di Unia. L'informazione delle affiliate e degli affiliati e la comunicazione vengono assicurate tramite i media stampati ed elettronici. L'Assemblea delle delegate e dei delegati designa gli organi di pubblicazione ufficiali di Unia. Tali organi di pubblicazione vengono inviati gratuitamente alle affiliate e agli affiliati.
- 2** Al fine di potersi impegnare per migliori condizioni di lavoro, le persone di fiducia competenti devono poter informare le affiliate e gli affiliati su eventuali campagne o azioni sindacali. Ai fini della mobilitazione in occasione di campagne e azioni sindacali, Unia può, sulla base di un'informativa sulla protezione dei dati, comunicare ogni volta i dati personali necessari delle sue affiliate e dei suoi affiliati a dette persone di fiducia.

## **Art. 8 Protezione e consulenza giuridiche**

Un apposito regolamento, emanato dall'Assemblea delle delegate e dei delegati, disciplina le prestazioni fornite in materia di protezione e consulenza giuridiche.

## **Art. 9 Conflitti di lavoro – indennità di sciopero**

Un apposito regolamento, emanato dall'Assemblea delle delegate e dei delegati, disciplina le prestazioni fornite in caso di conflitti di lavoro.

## **Art. 10 Formazione professionale e sindacale**

- 1** Unia versa alle proprie affiliate e ai propri affiliati contributi finanziari per la formazione e il perfezionamento professionale e sindacale nonché per i bilanci professionali.
- 2** La formazione sindacale, organizzata da Unia o da istituti ad essa vicini, di regola viene finanziata da Unia, senza contributi personali a carico delle affiliate e degli affiliati.
- 3** Ai fini del perfezionamento professionale delle affiliate e degli affiliati che non hanno disdetto la loro affiliazione sono previsti i seguenti sostegni finanziari:
  - per la formazione offerta da Unia o da organizzazioni ad essa vicine devono essere definiti i contributi versati per ogni corso.
  - per gli altri corsi di formazione Unia versa un contributo finanziario del 50%, con un importo massimo annuo di CHF 750.-; tale contributo è a carico della Fondazione Unia.

- 4** Le apprendiste e gli apprendisti e le studentesse e gli studenti ricevono un premio di fine formazione di CHF 150.–, a condizione che versino le loro quote associative Unia e al termine della formazione proseguano la loro affiliazione nella classe contributiva corrispondente al loro guadagno.

### **Art. 11 Sussidio di solidarietà**

- 1** Le affiliate e gli affiliati che si trovano in condizioni economiche difficili o che perseguono uno scopo d'interesse sociale possono richiedere un sussidio finanziario:
- per i sussidi fino a fr. 750.– la domanda va indirizzata alla regione competente;
  - per i sussidi oltre fr. 750.– la domanda va indirizzata al Consiglio di fondazione della Fondazione Unia. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di accordare sussidi nell'ambito del regolamento sulle competenze.
- 2** Il sussidio di solidarietà può essere versato solo dopo due anni di contribuzione e, dopo l'ottenimento di un sussidio, la domanda può essere rinnovata solo dopo due anni.

### **Art. 12 Premi di fedeltà**

- 1** Di regola il riconoscimento della fedeltà sindacale delle affiliate e degli affiliati viene disciplinato direttamente dalle regioni.
- 2** Dopo 30 anni di adesione all'affiliata o all'affiliato viene offerta una settimana di vacanza gratuita in un'azienda turistica di Unia. Se, in presenza di motivi giustificati, l'affiliata o l'affiliato non può accettare tale offerta, riceve un premio in contanti di fr. 150.–. Le regioni si fanno carico della metà di tali costi.

### **Art. 13 Prestazioni supplementari**

- 1** In tutte le regioni Unia offre alle affiliate e agli affiliati delle prestazioni, fornite da partner selezionati a condizioni agevolate. Il sindacato definisce e comunica queste offerte a livello centrale. Il Comitato centrale ne fissa le modalità e la procedura.
- 2** Le regioni hanno facoltà di offrire ulteriori prestazioni.

## 3. Quote associative

### **Art. 14 Obbligo di contribuzione**

Ai fini dell'adempimento dei propri compiti statutari, Unia riscuote dalle proprie affiliate e dai propri affiliati quote associative e, in caso di necessità, contributi straordinari.

### **Art. 15 Quote associative**

- 1** L'importo delle quote associative è fissato in funzione del reddito. Lo scaglionamento delle quote è basato sul salario mensile lordo. Le affiliate e gli affiliati che non sottostanno ad un CCL possono beneficiare di un inquadramento inferiore di due classi contributive.
- 2** Le affiliate e gli affiliati che percepiscono un reddito elevato possono versare a titolo facoltativo un contributo di solidarietà mensile, prelevato insieme alla quota associativa normale. Complessivamente a titolo indicativo la quota associativa dovrebbe corrispondere almeno all'1% del salario mensile.
- 3** L'Assemblea delle delegate e dei delegati fissa l'importo delle quote associative in una scala contributiva. Il Comitato centrale decide l'adeguamento totale o parziale delle quote in base all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (confronto al 31 marzo con l'anno precedente sulla base dell'indice più recente) per il 1° gennaio successivo.
- 4** Gli adeguamenti degli importi delle quote associative vengono comunicati alle affiliate e agli affiliati tramite gli organi di pubblicazione ufficiali.
- 5** La scala contributiva è riportata in appendice al presente regolamento.

### **Art. 16 Contributi straordinari**

- 1** I contributi straordinari decisi dall'Assemblea delle delegate e dei delegati possono essere riscossi per un periodo massimo di sei mesi. Il prolungamento di tale periodo richiede una nuova decisione.
- 2** Le affiliate e gli affiliati si impegnano al versamento dei contributi straordinari.



## **Art. 17 Obblighi delle affiliate e degli affiliati**

- 1** Le affiliate e gli affiliati sono tenuti a versare le proprie quote conformemente alla scala contributiva. Per le lavoratrici e i lavoratori occupati a tempo parziale fa stato il reddito mensile medio.
- 2** Le affiliate e gli affiliati sono tenuti a verificare che il versamento delle loro quote sia conforme ai dati riportati sul certificato di salario e, su richiesta di Unia, sono altresì tenuti a dare informazioni sul loro guadagno. In caso di comunicazione non corretta dei dati salariali, le affiliate e gli affiliati sono tenuti al versamento retroattivo degli importi arretrati. Nei casi in cui le affiliate e gli affiliati rifiutino tale pagamento retroattivo, l'importo arretrato viene detratto dalla fruizione delle prestazioni.

## **Art. 18 Quote associative ridotte**

- 1** Le affiliate e gli affiliati che svolgono un tirocinio professionale o un tirocinio parziale sono considerati apprendisti e, conformemente alla scala contributiva, versano una quota associativa ridotta.
- 2** Le affiliate e gli affiliati che non esercitano un'attività lucrativa sono considerati persone senza occupazione e, conformemente alla scala contributiva, versano una quota associativa ridotta. Le prestazioni della Cassa disoccupazione sono equiparate al reddito e vengono prese in considerazione ai fini della definizione della quota associativa, conformemente alla scala contributiva. Un'eventuale riduzione delle quote associative è disciplinata dal paragrafo 4.
- 3** Le affiliate e gli affiliati che cessano definitivamente la loro attività professionale sono considerati pensionati e, conformemente alla scala contributiva, versano una quota associativa ridotta.
- 4** La quota associativa può essere dimezzata se la disoccupazione, la malattia o l'infortunio hanno una durata superiore ad un mese. Le affiliate e gli affiliati che devono ricorrere all'assistenza sociale e il cui comune non riconosce le quote associative sindacali possono beneficiare di una riduzione del 50% della quota associativa per la durata del ricorso all'assistenza sociale.
- 5** Se due affiliati conviventi o coniugati esercitano un'attività lucrativa, è accordata una riduzione del 50% sulla quota più bassa.





**Unia Segretariato centrale**

Weltpoststrasse 20

CH-3000 Berna 16

031 350 21 11

[info@unia.ch](mailto:info@unia.ch)

[www.unia.ch](http://www.unia.ch)